



# Città di Chioggia città d'arte

N. del registro **07**  
concessioni anno 2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO TURISTICO  
Chioggia - Calle N. Marangoni - Tel. 041.5534028



## IL DIRIGENTE

Vista:

- la richiesta prot. n. 58892 del 06/12/2016, presentata dalla ditta Passaparola Snc -P.I. 02075760278 con sede in Chioggia - V.le Lungomare Adriatico 32/2 - legale rappresentante sig. ra Tiozzo Lorena Caenazzo nata a Chioggia il 02/12/1959 ed ivi residente in via p. e. Venturini 144 ( C.F. TZZ LRN 59T42 C638W) tesa ad ottenere la concessione demaniale per l'occupazione di mq. 26,40 ( 22,00 X 1,20) allo scopo di posa tavoli e sedie a servizio e annessa alla retrostante attività commerciale ubicata su proprietà privata, il tutto ubicata, in Sottomarina di Chioggia - V.le Lungomare Adriatico - marciapiede lato Ovest come meglio illustrato nell'unito elaborato tecnico,
- la Legge Regionale n. 33 dell'08/11/2002;
- l'esito degli accertamenti di cui alla legge n.1423 del 27/12/56 e legge n. 575 del 31/05/1965;
- l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- il versamento delle spese istruttorie di cui alla delibera G.C. n. 556/03, rilaascio concessione;

## CONCEDE

- alla ditta Passaparola Snc -P.I. 02075760278 con sede in Chioggia - V.le Lungomare Adriatico 32/2 - legale rappresentante sig. ra Tiozzo Lorena Caenazzo nata a Chioggia il 02/12/1959 ed ivi residente in via p. e. Venturini 144 ( C.F. TZZ LRN 59T42 C638W) la concessione demaniale per l'occupazione di mq. 26,40 ( 22,00 X 1,20) allo scopo di posa tavoli e sedie a servizio e annessa alla retrostante attività commerciale ubicata su proprietà privata, il tutto ubicata, in Sottomarina di Chioggia - V.le Lungomare Adriatico - marciapiede lato Ovest come meglio illustrato nell'unito elaborato tecnico, con l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) salvo conguaglio, di cui alla Legge n. 494 del 04/12/1993, D.M. 342 del 05/08/1998 e successivi atti della Regione Veneto.
- 1 - Il presente atto, che si intende stipulato unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 16/04/2018 al 15/04/2019.
  - 2 - Si precisa che è stato corrisposto l'importo di € <sup>349,30</sup> quale canone provvisorio, salvo conguaglio relativo all'anno 2018, come da versamento presso la Banca Patavina del 26/04/18 inoltre è stata corrisposta l'Imposta Regionale come previsto dall'articolo 49 della L.R. 33/02, di € 17,46 il 26/04/2018, versamento presso la Tesoreria di Chioggia, boll. n. 2648.
  - 3 - Il rilascio della presente concessione è subordinata alle condizioni che seguono:
    - il giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione, su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, con le procedure di cui alla L.R.



# Città di Chioggia *città d'arte*

33/02 allegato S/2, siano pagati canoni e imposte regionali, relative al periodo di cui alla presente concessione.

il Dirigente responsabile dell'Ufficio Demanio avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza o la revoca della concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso;

fermo restando il disposto dell'art.49 del Cod. Nav. e dell'art.31 del Regolamento di Esecuzione di detto codice, le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, decadenza della concessione, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, di ordinare la demolizione e la restituzione del bene in pristino stato, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di urbanistica;

nei casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa, nell'originario stato all'Amministrazione Comunale, su provvedimento del Dirigente responsabile dell'Ufficio Demanio, notificata all'interessato, con le forme previste dalla vigente legislazione. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione del provvedimento, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune e Capitaneria di Porto di Chioggia.

qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese, nei modi prescritti;

il concessionario sarà direttamente responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà, nell'esercizio della presente concessione;

non potrà eccedere i limiti assegnati, nè variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, nè in tutto e in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli. Non potrà recare intralci alla pubblica circolazione cui fossero destinate e dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Amministrazione Comunale, Ufficio del Genio Civile OO.MM., Capitaneria di Porto, Amministrazione Finanziaria e altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

presente concessione è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione, con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

il concessionario non potrà iniziare alcuna opera, se prima non avrà ottenuto il permesso comunale a costruire o altro atto amministrativo equivalente.

## OGGETTO DI CONCESSIONE:

ea posa tavoli ne sedie

mq. 26,40



# Città di Chioggia *città d'arte*

Il concessionario deve provvedere alla pulizia della zona in concessione e delle immediate

Per poter iniziare l'esercizio il concessionario deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della Legge n.104/92, a porre in essere ogni apprestamento necessario a garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di persone con ridotte capacità motorie, l'innosservanza di tale obbligo, comporterà, ai sensi dell'art. 47 del Cod. Navigazione, la decadenza della concessione

**Il concessionario è obbligato a corrispondere, entro il mese di gennaio di ogni anno e sino alla scadenza della presente concessione, il canone demaniale e l'imposta regionale**, produrre, al competente ufficio, entro i successivi 20(venti) giorni, le ricevute di pagamento in originale(mod.F23 e quietanza).

Il concessionario, con la firma del presente atto accetta espressamente di corrispondere ogni eventuale conguaglio del canone demaniale, imposta regionale, interessi relativi al ritardato pagamento dei canoni a qualsiasi titolo dovuto e indennizzi, ivi incluso quello che potrà derivare dall'applicazione della legge n.494 in data 04.12.1993 e della Legge n. 326 del 24/11/2003 e Legge n. 296/06, anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata.

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare la concessione per lo scopo cui è stata rilasciata.

In caso di uso difforme l'Amministrazione Comunale darà luogo, ai sensi dell'art.47 del Cod. Nav., alla decadenza della concessione stessa.

E' obbligo per il titolare della concessione di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

La presente concessione viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere la propria sede in Sottomarina - Lungomare Adriatico32/2.

Chioggia, 10 6 APR 2010

IL DIRIGENTE LL.PP.  
Ing. Stefano Penzo

IL CONCESSIONARIO

I testimoni

SPAZIO DA UTILIZZARE PER LA REGISTRAZIONE